



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

La dott.ssa Serena Sommariva in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1584/2020 R.G. promossa da:

, con il patrocinio degli avv.ti

e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Corso Europa, 22,

-opponente-

contro

, con il patrocinio degli avv.ti Antonio Pironti e

Massimo Laratro e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Monte Nero, 28,

-opposta-

avverso

il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 304/2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 21.9.2020,

ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 304/2020 con il quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, le ha ingiunto, in via provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., di corrispondere a la somma lorda di € 45.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali e oltre alle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.300,00 per compensi.

Il credito azionato dalla in via monitoria trova titolo nell'esercizio da parte della stessa dell'opzione monetaria di cui all'art. 18, comma 3, l. 300/1970, a mente del quale *"Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione*

del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione".

Invero, il Tribunale di Monza, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna opposta avverso l'ordinanza di rigetto emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, l. 92/2012, con sentenza n. 123/2020, depositata in data 3.3.2020 e pubblicata in data 5.3.2020, ha così statuito:

"accertata l'esistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 18.6.2004, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di conduttore di programmi radiofonici e/o televisivi, riconducibili al IV livello CCNL Imprese Radiotelevisive Private, dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 25.9.2017 e, applicato l'art. 18, commi IV e VII, l. 300/1970, lo annulla e condanna _____ a reintegrare _____ nel posto di lavoro e al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per complessivi euro 36.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sull'importo delle singole mensilità dalla loro maturazione al saldo, nonché al versamento del differenziale contributivo dal licenziamento alla reintegra".

Conseguentemente, in forza di detta sentenza, le cui statuizioni di condanna per espressa previsione sono provvisoriamente esecutive ex art. 1, comma 57, l. 92/2012, con comunicazione a mezzo PEC del 6.3.2020 e raccomandata AR ricevuta in data 7.4.2020, _____ ha tempestivamente manifestato la propria volontà di optare per il pagamento, in luogo del reintegro, della relativa indennità sostitutiva nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come accertata in sentenza, vale a dire al tallone mensile di € 3.000,00, richiedendo il pagamento dell'importo di complessivi € 45.000,00.

In difetto di spontaneo pagamento da parte della _____, la _____ richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento qui opposta.

A sostegno dell'opposizione, la _____ ha dedotto di aver proposto reclamo alla Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 123/2020, riproponendo anche nel presente processo le censure formulate avverso la stessa sia nella parte in cui ha riqualificato il rapporto intercorso tra le parti, riconducendolo all'alveo della subordinazione, che nella parte in cui ha assunto quale riferimento per la liquidazione dell'indennità risarcitoria l'importo di € 3.000,00, corrispondente a quanto erogato alla ricorrente per l'attività libero professionale non solo a titolo di compenso, ma anche a titolo di diritti d'immagine e superiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL in ragione dell'orario lavorativo concretamente osservato (di sole 20 ore settimanali), pari, in assunto, ad

euro 750,00, senza neppure detrarre i redditi percepiti dalla successivamente alla cessazione del rapporto a titolo di *aliunde perceptum*.

L'ingiunta ha, nel contempo, eccepito che la _____ in sede esecutiva, avrebbe abusato delle pretese creditorie, frazionandole illecitamente e procedendo esecutivamente mediante pignoramenti presso terzi attuati sui conti correnti della Società in modo da “bloccare” l'astronomica somma di € 500.000,00.

L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo di revocare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo e di adottare ogni conseguente provvedimento.

L'opposta si è tempestivamente costituita con memoria difensiva depositata in data 18.11.2020, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La presente opposizione verte sull'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Ogni deduzione afferente a eventuali abusi processuali nell'attuazione coatta del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo, è, pertanto, priva di rilievo nel presente processo, non essendo stata avanzata alcuna domanda risarcitoria al riguardo.

Parimenti inconferenti sono le censure svolte dall'opponente avverso quanto accertato e statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 123/2020, che, peraltro, come emerge dalle produzioni dell'opposta, è stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano, all'esito del procedimento di reclamo, con sentenza n. 553/2020 del 21/22.9.2020.

Ciò che rileva, invero, ai fini dell'accertamento della valida emissione del decreto ingiuntivo, è la sussistenza dei presupposti dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 18, comma 3, l. 300/1970, presupposti qui senz'altro esistenti, avendo l'odierna opposta conseguito il reintegro nel posto di lavoro giusta sentenza provvisoriamente esecutiva, i cui effetti persistono a tutt'oggi (non essendo stati riformati, né giudizialmente sospesi).

Né vale a paralizzare la pretesa della la circostanza che la Società abbia proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano.

L'esercizio dell'opzione monetaria è, invero, consentito entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio e determina, comunque, la risoluzione del rapporto di lavoro, facendo insorgere, nel contempo, a carico del datore di lavoro l'obbligo di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del reintegro.

Né tra la presente causa e la causa relativa all'impugnazione del licenziamento è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del ricorso in Cassazione.

L'esigibilità dell'indennità consegue, infatti, al mero legittimo esercizio dell'opzione monetaria in forza dell'immediata esecutività della pronuncia di reintegrazione, sicché il relativo credito è azionabile in via monitoria senza che il lavoratore debba attendere l'esito del processo relativo all'impugnazione del licenziamento, là dove l'eventuale riforma/cassazione della pronuncia di reintegro fa sorgere in capo al lavoratore che nel frattempo abbia ottenuto il pagamento dell'indennità un obbligo restitutorio ex art. 336 c.p.c.

Quanto alla sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., l'esercizio del relativo potere è discrezionale e presuppone la formulazione da parte del giudice di una prognosi favorevole in ordine alla fondatezza dell'impugnazione, prognosi qui non formulabile in considerazione del solido corredo motivazionale della sentenza che ha condotto la Corte d'Appello di Milano a confermare il disposto reintegro e la quantificazione del relativo indennizzo risarcitorio sulla base di tallone retributivo che la lavoratrice ha legittimamente assunto quale parametro per la quantificazione dell'indennità di cui all'art. 18, comma 3, Stat. Lav..

Il decreto ingiuntivo opposto merita, pertanto, integrale conferma, con conseguente rigetto dell'opposizione.

Le spese processuali si regolano secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede nel contraddittorio delle parti:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 304/2020;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 16/2/2021

Il Giudice del Lavoro

Serena Sommariva